



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° IX / 3931

Seduta del 06/08/2012

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

ANDREA GIBELLI *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
DANIELE BELOTTI
GIULIO BOSCAGLI
LUCIANO BRESCIANI
RAFFAELE CATTANEO
ROMANO COLOZZI
ALESSANDRO COLUCCI

GIULIO DE CAPITANI
ROMANO LA RUSSA
CARLO MACCARI
MARGHERITA PERONI
MARCELLO RAIMONDI
GIOVANNI ROSSONI
LUCIANA MARIA RUFFINELLI
DOMENICO ZAMBETTI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Raffaele Cattaneo

Oggetto

ADEGUAMENTO TARIFFARIO PER L'ANNO 2012 DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 5/2002 "NUOVO SISTEMA TARIFFARIO"

Il Dirigente Roberto Laffi

Il Direttore Generale Riccardo Ferrari

L'atto si compone di 34 pagine

di cui 19 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il D. Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 avente per oggetto “Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell’art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 4 aprile 2012 n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti”;

VISTO l’art. 11 del Regolamento regionale del 23 luglio 2002 n. 5 “Nuovo Sistema Tariffario”, di seguito chiamato “Regolamento”, così come modificato a seguito della d.g.r. del 28 ottobre 2009 n. 10381 “Regolamento “Modifiche al Regolamento Regionale 23 luglio 2002, n.5 Nuovo Sistema Tariffario” – (a seguito di parere della Commissione Consiliare)”, che stabilisce le modalità per l’adeguamento delle tariffe a partire dall’anno 2010;

VISTA la L.R. 5 maggio 2004 n. 12 “Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare” che all’art. 2 dispone che i Regolamenti approvati dalla Giunta Regionale anteriormente alla data di approvazione della stessa legge conservano la loro efficacia;

RICHIAMATI:

- l’art. 10 “Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale” della L.R. 23 dicembre 2010 n. 19 “Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico – finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione – Collegato 2011”;
- la D.G.R. 29 dicembre 2010 n. 1204 “Determinazioni a seguito della legge 122/2010 in merito all’assegnazione delle risorse per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico, aumento delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale per l’anno 2011 e introduzione di nuovi titoli di viaggio integrati nonché di titoli di viaggio che favoriscano l’uso del TPL da parte delle famiglie”;

RICHIAMATA altresì la D.G.R. 6 luglio 2011 n. 1977 “Determinazioni a seguito dell’art. 10 della l.r. n. 19/2010 e della dgr n. 1204/2010 in merito alle tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale per gli anni 2011 e 2012”, che:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

-
- approva gli indicatori e i relativi obiettivi per l'adeguamento ordinario 2012, definiti nell'allegato A) della citata deliberazione;
 - vincola l'erogazione agli Enti Locali delle risorse relative alle funzioni amministrative degli Enti Locali in materia di trasporto pubblico locale alla fornitura dei dati di monitoraggio dei servizi e del materiale rotabile dell'anno 2011 tramite gli appositi applicativi regionali, al fine di procedere alle verifiche sul conseguimento degli obiettivi per dar corso all'adeguamento ordinario delle tariffe per l'anno 2012; tali dati di monitoraggio dovranno corrispondere, complessivamente, al 95 per cento delle vetture*chilometro. In caso di mancato raggiungimento della soglia l'obiettivo si intende non raggiunto. Prima dell'invio dei dati, gli Enti Locali dovranno organizzare un incontro con le aziende, i sindacati e le associazioni dei consumatori per la loro presentazione e dovranno provvedere all'invio del relativo verbale contestualmente a quello dei dati;

PRESO ATTO che, con incarico del 3 agosto 2011 n. 15463, Regione ha affidato a Eupolis la ricerca "Indagine di customer satisfaction del Trasporto Pubblico in Lombardia" - Codice ricerca 2011B020 - finalizzata a fornire un quadro conoscitivo regionale del grado di soddisfazione dell'utenza sul trasporto pubblico regionale (urbano, interurbano e ferroviario);

CONSIDERATO che:

- l'indagine di customer satisfaction è stata condotta nel periodo compreso tra il 14 marzo e il 5 aprile 2012, intervistando 10.747 utenti del trasporto pubblico lombardo distribuiti sul territorio regionale, secondo modalità e sulla base di un questionario comunicati ai rappresentanti delle Associazioni dei Consumatori, alle Organizzazioni Sindacali, ai Comuni Capoluogo e alle Province nonché alle Associazioni delle Aziende di TPL il 15 novembre 2011;
- i risultati dell'indagine sono sintetizzati nel documento trasmesso a Regione da Eupolis in data 2 luglio 2012 (prot n.° S1.2012.0068014);

RICHIAMATA la D.G.R. 22 dicembre 2012 n. 2743 che stabilisce che, ai fini dell'allegato A) della D.G.R. n. 1977/11, il titolo "lo viaggio ovunque in Provincia" (di seguito denominato IVOP) è considerato "introdotto" nel caso in cui le aziende di trasporto garantiscano:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

-
- la vendita almeno attraverso il sistema di bigliettazione magnetico elettronico (SBME), oltre ad un punto vendita all'interno di ogni singola provincia, dal 1° gennaio 2012;
 - che IVOP sia disponibile in uno dei supporti (SBME, SIPAX o cartaceo) nelle rivendite aziendali degli abbonamenti di tutte le aziende sulle quali il titolo è valido entro il 1° febbraio 2012;
 - l'invio all'ente competente di una relazione contenente le stesse informazioni già previste per la convenzione da sottoscrivere entro il 28 febbraio 2012;

CONSIDERATO che con nota del 22 maggio 2012 prot. n. S1.2012.0060616 Regione, così come previsto dalla dgr 1977/11, ha chiesto a Trenord di inviare una relazione che fornisca, per conto di tutte le aziende integrate:

- il dato complessivo dei titoli IVOP venduti fino al 30 aprile 2012, disarticolati per azienda rivenditrice;
- una relazione in merito alla rete di vendita messa a disposizione dalle aziende di trasporto e alla campagna comunicativa attuata;
- le informazioni in merito alla convenzione interaziendale, che disciplina la rete di vendita, le modalità di riparto degli introiti e di gestione della stampa e distribuzione, sottoscritta da tutte le aziende oggetto di integrazione tariffaria;

RILEVATO che, con nota del 18 giugno 2012 prot. n. S1.2012.0064602, Trenord, in risposta alla nota regionale del 22 maggio, ha comunicato che:

- Trenord, i rappresentanti delle Associazioni ANAV ed AssTra hanno sottoscritto in data 18 maggio 2012 una convenzione quadro per la gestione e vendita di IVOP;
- la convenzione interaziendale sarà sottoscritta successivamente;
- al 30 aprile 2012 sono stati venduti:
 - 235 IVOP – Bergamo da Trenord
 - 1.179 IVOP – Brescia da Trenord
 - 555 IVOP – Como da Trenord
 - 71 IVOP – Cremona da Trenord
 - 60 IVOP – Lecco da Trenord
 - 24 IVOP – Lodi da Trenord
 - 147 IVOP – Mantova da Trenord e APAM



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- 5.505 IVOP – Milano/Monza e Brianza da Trenord e ATM
- 245 IVOP – Pavia da Trenord
- 1.364 IVOP - Sondrio da Trenord, STPS, Perego
- 246 IVOP – Varese da Trenord
- Trenord ha messo a disposizione per la vendita di IVOP 111 biglietterie e 101 Self Service SBME

PRESO ATTO che Regione, con nota del 25 maggio 2012 prot. n. S1.2012.0062148, ha proceduto a comunicare agli Enti Locali l'apertura del sistema di monitoraggio on-line a far data dal 4 giugno u.s.;

PRESO ATTO che in base a quanto definito dall'ISTAT, per il periodo intercorrente tra il mese di aprile 2011 e il mese di aprile 2012, la variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati è pari al 3,22%, mentre la variazione dello stesso indice per il settore trasporti è pari al 7,33%, risultando quindi la media prevista dal Regolamento pari al 5,28%;

DATO ATTO che, sulla base dei dati di monitoraggio forniti a Regione entro il 30 giugno 2012 dagli enti locali titolari delle funzioni di programmazione dei servizi di trasporto autometrofilotranviari e dalle aziende di trasporto ferroviario, corredati dal verbale degli incontri con le aziende, i sindacati e le associazioni dei consumatori, ed inoltre sulla base dei risultati dell'indagine di customer satisfaction regionale, nonché della comunicazione di Trenord sopra richiamata, sono stati calcolati i risultati dell'algoritmo previsto dal Regolamento in riferimento agli obiettivi indicati nelle d.g.r. 1977 del 6 luglio 2011 e n. 2743 del 22 dicembre 2012;

RILEVATO che la quota dell'adeguamento tariffario per l'anno 2012, calcolata ai sensi del Regolamento, risulta determinata in un valore pari al 2,64%, come meglio dettagliato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RICHIAMATE ancora le D.G.R. 1204/10, 2743/11 e 3297/12 che introducono i titoli di viaggio e le agevolazioni della famiglia "lo viaggio";

DATO ATTO che, in base alla normativa vigente e fino alla costituzione delle Agenzie, le Province, i Comuni Capoluogo ed i Comuni regolatori lombardi sono



Regione Lombardia

LA GIUNTA

competenti:

- a definire i modelli tariffari e ad applicare le tariffe nel rispetto della disciplina regionale;
- a introdurre tutti i titoli di viaggio obbligatori definiti all'art. 20 del Regolamento;
- ad emettere titoli di viaggio ulteriori e diversificati rispetto ai titoli di viaggio obbligatori, comunque vantaggiosi per l'utenza, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;
- a definire le tariffe dei servizi finalizzati e degli impianti a fune classificati di trasporto pubblico locale, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento;

CONSIDERATO che il Regolamento:

- all'art. 11, comma 7, prevede:
 - che l'adeguamento delle tariffe sia applicato ai valori teorici delle tariffe;
 - l'espressione degli importi delle tariffe con un massimo di due cifre decimali e con gli arrotondamenti ivi previsti;
- all'art. 19 prevede, per i sistemi a zone, l'individuazione di valori minimi e massimi per la definizione delle tariffe di corsa semplice;

RITENUTO pertanto:

- di adeguare nella misura del 2,64% i livelli tariffari dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, determinandone gli importi come riportati nella tabella "Tabella 1. Tariffe Uniche Regionali di riferimento" contenuta nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di adeguare nella misura del 2,64% i livelli tariffari dei servizi ferroviari di prima classe, determinandone gli importi come riportati nella "Tabella 2. Tariffe di 1° classe dei servizi ferroviari regionali" contenuta nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di adeguare nella misura del 2,64% i valori minimi e massimi dei livelli tariffari del modello a zone, determinandone gli importi come riportati nella tabella "Tabella 3. Intervalli di riferimento delle tariffe dei titoli di viaggio di corsa semplice dei modelli a zone", contenuta nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di adeguare, secondo le modalità stabilite per le altre modalità di trasporto e tenendo conto della D.G.R. 28 giugno 2002 n. 9601, i livelli tariffari dei servizi di navigazione pubblica di linea sui laghi d'Iseo, d'Endine e Moro nella



Regione Lombardia

LA GIUNTA

misura del 2,64% determinandone gli importi come riportati nella tabella "Tabella 4. Tariffe per i servizi regionali di navigazione pubblica di linea", contenuta nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, oltre a chiarire nella stessa tabella che le tariffe agevolate per i possessori della Carta Monte Isola si applicano anche sulle tratte interne all'isola stessa colleganti le località dotate di pontile;

Qualora le tariffe in vigore alla data di pubblicazione del presente provvedimento e approvate da parte degli Enti Locali fossero già superiori a quelle previste dal presente atto, l'adeguamento è da ritenersi inglobato nel valore vigente;

RITENUTO opportuno, al fine di incentivare la diffusione dei titoli integrati "lo viaggio ovunque in Lombardia" e "lo viaggio ovunque in Provincia", mantenerne inalterato il livello tariffario prevedendo di riconoscere alle aziende di trasporto la corrispondente valorizzazione economica dei mancati introiti determinata nella misura del 2,64% del valore del titolo per ogni IVOL o IVOP emesso nel periodo intercorrente tra la data di applicazione degli adeguamenti tariffari disciplinati dalla presente deliberazione e la corrispondente deliberazione per l'anno 2013;

RILEVATO che l'importo complessivo della valorizzazione economica dei mancati introiti riferito al periodo agosto 2012 – luglio 2013, stimato in base al venduto dell'anno 2011 per i titoli IVOL e del 1° semestre 2012 per i titoli IVOP, è quantificato nella misura massima di 1.000.000,00 euro;

RITENUTO che tale compensazione sia riconosciuta da Regione Lombardia a Trenord a seguito di rendicontazione trimestrale del venduto da parte della Società che provvederà a ripartirla ed erogarla alle aziende in base ai criteri concordati a livello interaziendale entro 30 giorni dalla liquidazione delle relative risorse da parte di Regione Lombardia;

RITENUTO, inoltre:

- di definire che l'adeguamento delle tariffe dei servizi finalizzati sia disposto dagli enti locali tenendo in considerazione il valore massimo della tariffa pari a 1,5 volte la corrispondente tariffa dei servizi automobilistici di linea;
- di definire che l'adeguamento delle tariffe dei servizi svolti su impianti a fune classificati di trasporto pubblico locale sia disposto dagli enti locali nella



Regione Lombardia LA GIUNTA

misura del 2,64% e, comunque, nel rispetto dell'art. 16 del Regolamento;

RITENUTO di disporre che l'entrata in vigore degli adeguamenti tariffari stabiliti con il presente atto decorre dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

RITENUTO, altresì, di stabilire che le Amministrazioni Provinciali e Comunali adottino l'atto di loro competenza riguardante:

- la definizione dell'aumento tariffario, corredato dalle tabelle con le tariffe pre-adequamento e le tariffe post-adequamento in relazione sia ai titoli di viaggio obbligatori, che ai titoli di viaggio non obbligatori, compresi gli abbonamenti scontati ai sensi dell'agevolazione "lo viaggio in famiglia – abbonamenti", nel rispetto di quanto previsto all'art.3 del Regolamento;
- limitatamente agli Enti che non lo avessero fatto alla data del presente provvedimento, l'introduzione dei titoli di viaggio obbligatori ai sensi dell'art. 20 del Regolamento e delle deliberazioni che istituiscono i titoli ed agevolazioni della famiglia "lo viaggio";
- limitatamente ai Comuni Capoluogo la definizione dei nuovi livelli tariffari del titolo Treno-città, applicando i criteri stabiliti nella deliberazione della Giunta Regionale n.1204/2010;
- la definizione dei livelli tariffari degli abbonamenti mensili ed annuali, a cui è applicato lo sconto previsto dall'agevolazione "lo viaggio in famiglia – abbonamenti", applicando i criteri stabiliti nella deliberazione della Giunta Regionale n.1204/2010 e negli atti amministrativi attuativi successivi;

previa individuazione delle risorse finanziarie a copertura della differenza, gli Enti possono prevedere livelli tariffari inferiori a quelli previsti o non applicare il presente adeguamento tariffario;

RICHIAMATA la D.G.R. 2743/11 che, relativamente al titolo "lo viaggio - Treno – città", prevede, al fine di garantire l'adequamento della quota ferroviaria, che qualora i Comuni capoluogo non deliberino i livelli tariffari della quota urbana del titolo entro 60 giorni dalla decorrenza dell'aumento tariffario disposto dalla delibera annuale di adeguamento delle tariffe, Trenord possa procedere, in accordo con le aziende urbane interessate, a modificare i livelli tariffari, applicando la metodologia prevista dalla dgr n.1204/10, adeguando la sola quota ferroviaria; di tale modifica dei livelli tariffari le aziende devono dare



Regione Lombardia

LA GIUNTA

comunicazione agli Enti competenti (Regione per Trenord e Comuni capoluogo per le aziende urbane). Qualora l'atto deliberativo del Comune capoluogo intervenga dopo i 60 giorni, la conseguente modifica dei livelli tariffari di "Trenocittà" potrà comunque aver luogo;

RICHIAMATO l'art. 22 del Regolamento che prevede che, "a seguito di adeguamento tariffario, i titoli di viaggio acquistati precedentemente all'adeguamento conservano validità per i trenta giorni successivi all'entrata in vigore dello stesso. Decorso tale termine non possono essere utilizzati, salvo nei casi di abbonamento annuale con validità residua. In caso di adeguamento tariffario il rimborso dei titoli di viaggio non più utilizzabili è pari al 100% della tariffa ed è garantito agli utenti per un periodo non inferiore a tre mesi dalla data di cessazione di validità dei titoli stessi";

CONSIDERATO che i livelli tariffari di cui all'allegato B, ai sensi dell'art. 11 comma 8 del Regolamento, sono al lordo delle imposte e delle tasse in vigore e che l'aliquota IVA applicata ai titoli di viaggio è quella ridotta al 10%;

RITENUTO opportuno, in caso di aumento dell'aliquota IVA da parte dello Stato prima del provvedimento per l'adeguamento tariffario per l'anno 2013, procedere ad adeguare i livelli tariffari di cui all'Allegato B, rinviando ad un successivo decreto dirigenziale;

RICHIAMATO il Regolamento che prevede all'art. 11 che l'adeguamento ordinario delle tariffe sia calcolato anche in relazione al raggiungimento di almeno quattro obiettivi di quantità e qualità, validi per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, individuati dalla Giunta Regionale, anche su base pluriennale, entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce l'adeguamento; la Giunta procede alla individuazione degli indicatori funzionali al raggiungimento degli obiettivi, determinandone il periodo di rilevazione, i valori di riferimento ed i corrispondenti valori obiettivo, selezionandoli tra quelli più idonei a valutare i seguenti aspetti:

1. Offerta dei servizi
2. Puntualità
3. Velocità commerciale
4. Regolarità



Regione Lombardia

LA GIUNTA

5. Età media del materiale rotabile
6. Integrazione modale
7. Integrazione tariffaria
8. Soddisfazione dell'utenza
9. Sicurezza

PRESO ATTO che l'indagine di customer satisfaction regionale 2011, già richiamata, ha individuato quali fattori principali di qualità del servizio percepiti dall'utenza:

- la puntualità
- la frequenza
- la regolarità
- la velocità commerciale

CONSIDERATO che i parametri su cui è stata valutata la qualità del servizio per l'adeguamento 2012 sono stati condivisi al Tavolo per il TPL, sulla base di una proposta di una Commissione ristretta composta da rappresentanti di Regione, Comuni Regolatori dei servizi di TPL e Province, organizzazioni sindacali, aziende di trasporto e rappresentanti delle associazioni delle imprese, associazioni di consumatori, utenti e pendolari;

RITENUTO opportuno:

- che i parametri di qualità oggetto di valutazione per l'adeguamento ordinario delle tariffe rimangano per lo più costanti nel tempo, al fine di consentire una più efficace azione delle aziende nel loro miglioramento;
- tenere in considerazione anche quanto espresso dagli utenti all'interno dell'indagine di customer satisfaction;
- ai sensi del Regolamento, considerare quale valore di riferimento il valore rilevato l'anno precedente;

RITENUTO altresì di:

- definire gli obiettivi per l'anno successivo con valori migliorativi rispetto al valore di riferimento;
- individuare i valori obiettivo per il solo 2013 in attesa dell'approvazione, sulla base della l.r. 6/2012, del nuovo regolamento che individui le modalità di adeguamento delle tariffe da applicarsi direttamente dalle Agenzie;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO, quindi, opportuno individuare gli indicatori e gli obiettivi per l'adeguamento tariffario 2013, così come definiti nell'allegato C), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RILEVATO che, in base al Regolamento, per quanto riguarda l'adeguamento ordinario annuale per l'anno 2013, gli Enti Locali titolari delle funzioni di programmazione dei servizi di trasporto autometrofilo tranviari, o le Agenzie per il TPL laddove costituite, e le aziende di trasporto ferroviario dovranno fornire alla Regione entro il 30 giugno 2013 i dati riferiti all'anno 2012, rispetto ai quali verificare il conseguimento degli obiettivi e che tali dati dovranno corrispondere, complessivamente, al 95 per cento delle vetture*chilometro; in caso di mancato raggiungimento della soglia per ogni singolo parametro l'algoritmo di cui all'allegato A2 del Regolamento non si applica e l'adeguamento ad esso riferito, così come previsto anche dal Patto per il TPL, è pari allo 0%;

RITENUTO opportuno confermare quanto previsto al punto 4 del dispositivo della D.G.R. 30 dicembre 2009 n. 10958 che, al fine di garantire la massima trasparenza, prevede che prima dell'invio dei dati, gli enti locali organizzino un incontro con le aziende, i sindacati e le associazioni dei consumatori per la loro presentazione o che con le medesime finalità sia attivato il confronto nell'ambito della Conferenza Locale del TPL per le Agenzie già costituite;

RICHIAMATA la D.G.R. 23 maggio 2012 n. 3505 che prevede, al punto 9, che gli Enti locali programmatori titolari di Contratti di servizio e/o di concessioni di trasporto pubblico locale procedano con il caricamento di tutti i dati del sistema di monitoraggio regionale, ivi compresi quelli riguardanti l'applicativo Parco autobus, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, salvo diverso termine previsto da successivi provvedimenti regionali, e che le Province provvedano all'implementazione del sistema anche con riferimento ai servizi a contratto o in concessione dei Comuni non capoluogo;

RILEVATO che la D.G.R. sopra richiamata subordina la liquidazione del saldo dell'accisa annualità 2012 al completo e corretto caricamento dei dati di monitoraggio da parte degli Enti locali riferiti ai servizi svolti nell'anno 2012 sia a contratto sia in regime di concessione; le Province sono tenute all'invio anche dei dati relativi ai servizi dei Comuni regolatori del proprio territorio, alla cui



Regione Lombardia

LA GIUNTA

trasmissione è subordinata la liquidazione dell'intera quota del saldo spettante alla Provincia competente;

DATO ATTO che gli impegni finanziari a carico della Regione Lombardia trovano copertura per euro 1.000.000,00 (valorizzazione economica del mancato adeguamento tariffario dei titoli IVOL e IVOP) a valere sulla U.P.B. 3.1.0.2.123 capitolo 6317 del Bilancio 2012 e del Bilancio pluriennale 2012-2014;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'adeguamento dei livelli tariffari dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale nella misura del 2,64% derivante dall'applicazione dell'algoritmo previsto dal Regolamento, come meglio dettagliata nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di determinare gli importi dei livelli tariffari dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale come riportati nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; qualora le tariffe in vigore alla data di pubblicazione del presente provvedimento e approvate da parte degli Enti Locali fossero già superiori a quelle previste dal presente atto l'adeguamento è da ritenersi inglobato nel valore vigente;
3. di mantenere inalterato il livello tariffario dei titoli integrati "lo viaggio ovunque in Lombardia" e "lo viaggio ovunque in Provincia", come riportato nella tabella 5 dell'Allegato B, prevedendo di riconoscere alle aziende di trasporto la corrispondente valorizzazione economica dei mancati introiti determinata nella misura del 2,64% del valore del titolo per ogni IVOL o IVOP emesso nel periodo intercorrente tra la data di applicazione degli adeguamenti tariffari disciplinati dalla presente deliberazione e la



Regione Lombardia

LA GIUNTA

corrispondente deliberazione per l'anno 2013;

4. di stabilire che l'importo complessivo della valorizzazione economica dei mancati introiti di cui al precedente punto 3, riferito al periodo agosto 2012 – luglio 2013 e stimato in base al venduto dell'anno 2011 per i titoli IVOL e del 1° semestre 2012 per i titoli IVOP, è quantificato nella misura massima di 1.000.000,00 euro e che tale compensazione sarà riconosciuta da Regione Lombardia a Trenord a seguito di rendicontazione trimestrale del venduto da parte della Società che provvederà a ripartirla ed erogarla alle aziende in base ai criteri concordati a livello interaziendale entro 30 giorni dalla liquidazione delle relative risorse da parte di Regione Lombardia;
5. di stabilire che l'adeguamento delle tariffe dei servizi finalizzati sia disposto dagli enti locali tenendo in considerazione il valore massimo della tariffa pari a 1,5 volte la corrispondente tariffa dei servizi automobilistici di linea;
6. di stabilire che l'adeguamento delle tariffe dei servizi svolti su impianti a fune classificati di trasporto pubblico locale sia disposto dagli enti locali nella misura del 2,64% e, comunque, nel rispetto dell'art. 16 del Regolamento;
7. di disporre che l'entrata in vigore degli adeguamenti tariffari stabiliti con il presente atto decorra dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;
8. di stabilire che le competenti Amministrazioni Provinciali e Comunali adottino l'atto di loro competenza riguardante:
 - la definizione dell'aumento tariffario, corredato dalle tabelle con le tariffe pre-adeguamento e le tariffe post-adeguamento in relazione sia ai titoli di viaggio obbligatori, che ai titoli di viaggio non obbligatori, nel rispetto di quanto previsto all'art.3 del Regolamento; nel definire le tariffe è opportuno che l'Ente deliberi i livelli tariffari solo laddove siano inferiori, in base all'ambito di validità del titolo di viaggio, a quelli dei titoli "lo viaggio ovunque in Lombardia" e "lo viaggio ovunque in Provincia";
 - limitatamente agli Enti che non lo avessero fatto alla data del presente provvedimento, l'introduzione dei titoli di viaggio obbligatori



Regione Lombardia

LA GIUNTA

ai sensi dell'art. 20 del Regolamento e delle deliberazioni che istituiscono i titoli ed agevolazioni della famiglia "lo viaggio";

- limitatamente ai Comuni Capoluogo la definizione dei nuovi livelli tariffari del titolo Treno-città, applicando i criteri stabiliti nella deliberazione della Giunta Regionale n.1204/2010;
- la definizione dei livelli tariffari degli abbonamenti mensili ed annuali, a cui è applicato lo sconto previsto dall'agevolazione "lo viaggio in famiglia – abbonamenti", applicando i criteri stabiliti nella deliberazione della Giunta Regionale n.1204/2010 e negli atti amministrativi attuativi successivi;

Previa individuazione delle risorse finanziarie a copertura della differenza, gli Enti possono prevedere livelli tariffari inferiori a quelli previsti o non applicare il presente adeguamento tariffario;

9. di dare mandato al Dirigente competente della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità di procedere, in caso di aumento dell'aliquota IVA da parte dello Stato prima del provvedimento per l'adeguamento tariffario per l'anno 2013, ad adeguare i livelli tariffari di cui all'Allegato B;
10. di individuare gli indicatori e gli obiettivi per l'adeguamento tariffario 2013, così come definiti nell'allegato C), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
11. di stabilire che, in coerenza con il Regolamento, per quanto riguarda l'adeguamento ordinario annuale per l'anno 2013, gli Enti Locali titolari delle funzioni di programmazione dei servizi di trasporto autometrofilo tranviari, o le Agenzie per il TPL laddove costituite, e le aziende di trasporto ferroviario forniscano alla Regione entro il 30 giugno 2013 i dati riferiti all'anno 2012, rispetto ai quali verificare il conseguimento degli obiettivi e che tali dati dovranno corrispondere, complessivamente, al 95 per cento delle vetture*chilometro; in caso di mancato raggiungimento della soglia per ogni singolo parametro l'algoritmo di cui all'allegato A2 del Regolamento non si applica e l'adeguamento ad esso riferito, così come previsto anche dal Patto per il TPL, è pari allo 0%;
12. di confermare quanto previsto al punto 4 del dispositivo della D.G.R. 30



Regione Lombardia
LA GIUNTA

dicembre 2009 n. 10958 che, al fine di garantire la massima trasparenza, prevede che prima dell'invio dei dati, gli enti locali organizzino un incontro con le aziende, i sindacati e le associazioni dei consumatori per la loro presentazione o che con le medesime finalità sia attivato il confronto nell'ambito della Conferenza Locale del TPL per le Agenzie già costituite;

13. di dare atto che gli impegni finanziari a carico della Regione Lombardia trovano copertura per euro 1.000.000,00 (valorizzazione economica del mancato adeguamento tariffario dei titoli IVOL e IVOP) a valere sulla U.P.B. 3.1.0.2.123 capitolo 6317 del Bilancio 2012 e del Bilancio pluriennale 2012-2014;

14. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI

ALLEGATO A)

PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE della

D.G.R n.°

Risultati algoritmo di calcolo per l'adeguamento delle tariffe del trasporto pubblico regionale e locale per l'anno 2012



Algoritmo di calcolo

$$\% \text{ Adeguamento} = \alpha * (1/2 + \beta)$$

α = valore corrispondente alla media aritmetica tra la variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati e la variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati per il settore trasporti come definiti dall'ISTAT;

$\beta = \sum_i$ indicatore di qualità_i

dove $i = 1,2,3$.

indicatore di qualità	
Parametro inferiore al valore di riferimento	-0,5/n° obiettivi individuati
Parametro obiettivo sostanzialmente invariato	0
Parametro superiore al valore obiettivo	+1/ n° obiettivi individuati

Puntualità

Indice I (percentuale di vetture arrivate in orario entro 5') o quanto di rilevato più prossimo
L'indice è calcolato prendendo l'I5 (percentuale di vetture arrivate in orario entro 5') o l'indice ad esso più prossimo per i servizi su cui questo non viene rilevato.

L'indice unico a livello regionale è ottenuto pesando i vari indicatori sulla base delle vetture km moltiplicate per il seguente coefficiente: 0,25 per i servizi urbani, 0,75 per gli interurbani e 1 per i servizi ferroviari.

Sotto il valore di riferimento ($I < 91\%$)	-0,44%
Tra il valore di riferimento e l'obiettivo	0%
Sopra il valore obiettivo ($I > 92\%$ e voto Customer Satisfaction $\geq 6,5$)	+0,88%

Verifica soglia disponibilità dati (95% vetture prodotte)	96,3%
---	--------------

Risultato

Parametro	Risultato	Effetto per adeguamento
Indice I	92,1%	0%
Customer Satisfaction	6,49*	

* il valore è la media pesata di 6,59 in ambito urbano (peso vetturekm 0,25), 6,70 in ambito interurbano (peso vetturekm 0,75), 6,37 in ambito ferroviario (peso vetturekm 1).

Regolarità

L'indice è unico per tutti i servizi: corse soppresse (totale+parziale)/totale pesato sulla base delle vetturekm.

Sotto il valore di riferimento (>1,1%)	-0,44%
Tra il valore di riferimento e l'obiettivo	0%
Sopra il valore obiettivo (<1% e voto Customer Satisfaction >= 6,5)	+0,88%

Verifica soglia disponibilità dati (95% vetture prodotte)	96,8%
---	--------------

Risultato

Parametro	Risultato	Effetto
Indice	1,25	-0,44%
Customer Satisfaction	6,49	

Pulizia

L'indice è dato dal valore della customer satisfaction regionale.

Sotto il valore di riferimento (<5,5)	-0,44%
Tra il valore di riferimento e l'obiettivo	0
Sopra il valore obiettivo (>=6)	+0,88%

Risultato

Parametro	Risultato	Effetto
Customer Satisfaction	6,10	+0,88%

Comfort dei mezzi

L'indice è dato dal valore della customer satisfaction regionale.

Sotto il valore di riferimento (Customer Satisfaction < 6)	-0,44%
Tra il valore di riferimento e l'obiettivo	0
Sopra il valore obiettivo (Customer Satisfaction >=6,5)	+0,88%

Risultato

Parametro	Risultato	Effetto
Customer Satisfaction	6,41	0%

Integrazione tariffaria

L'indice è dato dall'introduzione di **IVOP** come definita dall d.g.r. 2743/11: il titolo è considerato "introdotto" nel caso in cui le aziende di trasporto garantiscano almeno la vendita attraverso il sistema di bigliettazione magnetico elettronico (SBME), oltre ad un punto vendita all'interno di ogni singola provincia dal 1° gennaio 2012 e che nelle rivendite aziendali degli abbonamenti di tutte le aziende sulle quali il titolo è valido sia disponibile il titolo di viaggio in uno dei supporti (SBME, SIPAX o cartaceo) entro il 1° febbraio 2012, nonché prevedere che le aziende inviino all'ente competente una relazione contenente le stesse informazioni già previste per la convenzione di cui al punto precedente, convenzione che potrà essere sottoscritta entro il 28 febbraio 2012.

Entro il 31 maggio 2012 Trenord dovrà fornire, per conto di tutte le aziende integrate, il dato del venduto dei titoli "Io viaggio ovunque in Provincia" venduti fino al 30 aprile 2012 disarticolati per azienda emittitrice, nonché relazione in merito alla rete di vendita messa a disposizione e campagna comunicativa attuata.

Sotto il valore di riferimento (Introdotto in meno di 6 province)	-0,44%
Tra il valore di riferimento e l'obiettivo	0
Sopra il valore obiettivo (Introdotto in tutte le province)	+0,88%

Risultato

Trenord ha rispettato la scadenza del 1° gennaio per la messa in vendita del titolo.

Al 1° febbraio 2012 solo ATM e APAM hanno iniziato la vendita del titolo.

La convenzione non è stata sottoscritta entro il 28 febbraio 2012 (a tutt'oggi non è ancora pervenuta a RL).

Parametro	Risultato	Effetto
IVOP	1 provincia	- 0,44 %

Età media mezzi

L'indice è dato dall'età media di autobus e treni.

Sotto il valore di riferimento (Treni > 22,3 anni e autobus > 7,5 anni)	-0,44%
Tra il valore di riferimento e l'obiettivo	0
Sopra il valore obiettivo (Treni < 22 anni e autobus < 7 anni e voto CS>=6,5)	+0,88%

Verifica soglia disponibilità dati (95% vetture prodotte)	95,4%
---	--------------

Risultato

Parametro	Risultato	Effetto
Età media mezzi	<i>Autobus = 8,1 anni</i> <i>Treni = 21,46 anni</i>	0%
Customer satisfaction	<i>6,41</i>	

<u>Adeguamento 2012</u>	
Quota base 1/2 α (5,28%)	2,64%
Puntualità	0,00%
Regolarità	-0,44%
Pulizia	+0,88%
Comfort mezzi	0,00%
Integrazione tariffaria IVOP	-0,44 %
Età media dei mezzi	0,00%
Risultato indicatori qualità	0,00%
TOTALE ADEGUAMENTO TARIFFE 2012	2,64%

ALLEGATO B)

PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE della
D.G.R n.°

Tariffe per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Importi in euro.

- **Tabella 1: Tariffe Uniche regionali di Riferimento - TUR**
- **Tabella 2: Tariffe di 1° classe dei servizi ferroviari regionali - TUR**
- **Tabella 3: Intervalli di riferimento delle tariffe dei titoli di viaggio di corsa semplice dei modelli a zone**
- **Tabella 4: Tariffe per i servizi regionali di navigazione pubblica di linea**
- **Tabella 5: Tariffe dei titoli integrati e delle agevolazioni regionali**

Tabella 1. Tariffe Uniche regionali di Riferimento (TUR)

Classi km	Corsa semplice		Multicorsa 10 viaggi		Abbonamenti settimanali 7 gg a vista				Abbonamenti mensile a vista				Abbonamenti annuali a vista			
	Servizi ferroviari di II classe ed automobilistici di linea		Servizi ferroviari di II classe ed au- tomobilistici di linea		Servizi automo- bilistici di linea		Servizi ferro- viari di II classe		Servizi automo- bilistici di linea		Servizi ferrovia- ri di II classe		Servizi automobili- stici di linea		Servizi ferroviari di II classe	
	Valore teorico	Livello tariffario	Valore teorico	Livello tariffario	Valore teorico	Livello tariffario	Valore teorico	Livello tariffario	Valore teorico	Livello tariffario	Valore teorico	Livello tariffario	Valore teorico	Livello tariffario	Valore teorico	Livello tariffario
0 – 5	1,318	1,30	12,122	12,10	9,124	9,10	7,134	7,10	31,934	32,00	24,968	25,00	306,571	306,50	239,696	239,50
5,1 – 10	1,697	1,70	15,609	15,60	11,701	11,70	9,115	9,10	40,953	41,00	31,901	32,00	393,151	393,00	306,251	306,50
10,1 – 15	2,076	2,10	19,097	19,10	14,080	14,10	11,064	11,10	49,281	49,50	38,722	38,50	473,098	473,00	371,734	371,50
15,1 – 20	2,383	2,40	21,920	21,90	16,364	16,40	12,699	12,70	57,273	57,50	44,446	44,50	549,822	550,00	426,686	426,50
20,1 – 25	2,744	2,75	25,241	25,25	18,766	18,80	14,546	14,50	65,679	65,50	50,911	51,00	630,523	630,50	488,749	488,50
25,1 – 30	3,145	3,15	28,938	28,95	20,981	21,00	16,147	16,10	73,433	73,50	56,516	56,50	704,957	705,00	542,551	542,50
30,1 – 35	3,466	3,45	31,883	31,90	22,920	22,90	17,791	17,80	80,221	80,00	62,268	62,50	770,121	770,00	597,769	598,00
35,1 – 40	3,827	3,85	35,204	35,20	24,983	25,00	19,215	19,20	87,442	87,50	67,251	67,50	839,441	839,50	645,609	645,50
40,1 – 50	4,549	4,55	41,846	41,85	28,283	28,30	21,819	21,80	98,991	99,00	76,367	76,50	950,310	950,50	733,124	733,00
50,1 – 60	5,271	5,25	48,489	48,50	31,283	31,30	24,100	24,10	109,490	109,50	84,349	84,50	1.051,100	1.051,00	809,751	810,00
60,1 – 70	5,802	5,80	53,374	53,35	32,959	33,00	25,551	25,60	115,356	115,50	89,430	89,50	1.107,419	1.107,50	858,528	858,50
70,1 – 80	6,431	6,45	59,162	59,15	34,352	34,40	26,699	26,70	120,231	120,00	93,445	93,50	1.154,217	1.154,00	897,070	897,00
80,1 – 90	6,990	7,00	64,306	64,30	35,561	35,60	27,451	27,50	124,463	124,50	96,080	96,00	1.194,842	1.195,00	922,369	922,50
90,1 – 100	7,549	7,55	69,451	69,45	36,272	36,30	28,165	28,20	126,952	127,00	98,578	98,50	1.218,739	1.218,50	946,351	946,50
100,1-120	8,737	8,75	80,383	80,40	37,907	37,90	29,412	29,40	132,674	132,50	102,943	103,00	1.273,668	1.273,50	988,253	988,50
120,1-140	9,856	9,85	90,672	90,65	39,555	39,60	30,689	30,70	138,444	138,50	107,411	107,50	1.329,063	1.329,00	1.031,143	1.031,00
140,1-160	11,044	11,05	101,604	101,60	41,172	41,20	32,220	32,20	144,102	144,00	112,771	113,00	1.383,375	1.383,50	1.082,598	1.082,50
160,1-180	12,162	12,15	111,893	111,90	42,626	42,60	33,436	33,40	149,189	149,00	117,026	117,00	1.432,217	1.432,00	1.123,446	1.123,50
180,1-200	13,351	13,35	122,825	122,85	44,337	44,30	34,830	34,80	155,181	155,00	121,905	122,00	1.489,736	1.489,50	1.170,289	1.170,50
200,1-220	14,469	14,45	133,114	133,10	45,802	45,80	36,124	36,10	160,308	160,50	126,435	126,50	1.538,957	1.539,00	1.213,772	1.214,00
220,1-240	15,657	15,65	144,046	144,05	47,351	47,40	37,378	37,40	165,729	165,50	130,823	131,00	1.590,999	1.591,00	1.255,898	1.256,00
240,1-260	16,776	16,80	154,335	154,35	49,074	49,10	38,824	38,80	171,759	172,00	135,885	136,00	1.648,882	1.649,00	1.304,493	1.304,50
260,1-280	17,964	17,95	165,268	165,25	50,671	50,70	40,214	40,20	177,350	177,50	140,748	140,50	1.702,557	1.702,50	1.351,179	1.351,00
280,1-300	19,152	19,15	176,200	176,20	52,237	52,20	41,638	41,60	182,829	183,00	145,733	145,50	1.755,157	1.755,00	1.399,036	1.399,00
300,1-320	20,271	20,25	186,489	186,50	53,740	53,70	42,648	42,60	188,091	188,00	149,267	149,50	1.805,672	1.805,50	1.432,966	1.433,00
320,1-340	21,459	21,45	197,421	197,40	55,314	55,30	44,124	44,10	193,598	193,50	154,436	154,50	1.858,537	1.858,50	1.482,583	1.482,50
340,1-360	22,577	22,60	207,710	207,70	56,856	56,90	45,537	45,50	198,997	199,00	159,381	159,50	1.910,373	1.910,50	1.530,059	1.530,00

Negli eventuali casi di necessità, le tariffe degli spostamenti dei servizi ferroviari con distanze superiori a 360 km si determinano come di seguito:

- a) la tariffa di corsa semplice si calcola incrementando, per ogni scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo del biglietto di corsa **semplice della classe di distanza precedente di € 1,10;**
- b) **la tariffa dell'abbonamento mensile si calcola incrementando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo dell'abbonamento mensile della classe di distanza precedente di € 5,00;**
- c) la tariffa degli abbonamenti settimanali si calcola dividendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo **dell'abbonamento mensile della classe di distanza per il coefficiente 3,5 con arrotondamento finale ai 10 centesimi di Euro;**
- d) la tariffa degli abbonamenti annuali si calcola moltiplicando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo **dell'abbonamento mensile della classe di distanza per 12 e applicando uno sconto minimo del 20% con arrotondamento finale ai 50 centesimi di Euro;**
- e) la tariffa dei multicorsa si calcola moltiplicando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo della corsa semplice della classe di distanza per 10 e applicando uno sconto minimo del 8% con arrotondamento finale ai 5 centesimi di Euro;

Tabella 2. Tariffe di 1° classe dei servizi ferroviari regionali

Tariffe Uniche di Riferimento (TUR)

Classi chilometriche	Biglietto ordinario		Multicorsa		Abbonamento settimanale 7 gg a vista		Abbonamento mensile a vista		Abbonamento annuale a vista	
	Valore teorico	Livello tariffario	Valore teorico	Livello tariffario	Valore teorico	Livello tariffario	Valore teorico	Livello tariffario	Valore teorico	Livello tariffario
0 - 5	1,976	2,00	18,183	18,20	10,701	10,70	37,453	37,50	359,544	359,50
5,1 - 10	2,545	2,55	23,414	23,40	13,672	13,70	47,852	48,00	459,376	459,50
10,1 - 15	3,114	3,10	28,645	28,65	16,595	16,60	58,083	58,00	557,601	557,50
15,1 - 20	3,574	3,55	32,879	32,90	19,048	19,00	66,670	66,50	640,029	640,00
20,1 - 25	4,115	4,10	37,861	37,85	21,819	21,80	76,367	76,50	733,124	733,00
25,1 - 30	4,718	4,70	43,407	43,40	24,221	24,20	84,774	85,00	813,826	814,00
30,1 - 35	5,198	5,20	47,825	47,80	26,686	26,70	93,401	93,50	896,653	896,50
35,1 - 40	5,740	5,75	52,806	52,80	28,822	28,80	100,876	101,00	968,414	968,50
40,1 - 50	6,823	6,80	62,770	62,75	32,729	32,70	114,551	114,50	1.099,686	1.099,50
50,1 - 60	7,906	7,90	72,733	72,75	36,150	36,10	126,524	126,50	1.214,626	1.214,50
60,1 - 70	8,702	8,70	80,061	80,05	38,327	38,30	134,145	134,00	1.287,792	1.288,00
70,1 - 80	9,646	9,65	88,743	88,75	40,048	40,00	140,167	140,00	1.345,605	1.345,50
80,1 - 90	10,485	10,50	96,460	96,45	41,177	41,20	144,120	144,00	1.383,554	1.383,50
90,1 - 100	11,324	11,30	104,176	104,20	42,248	42,20	147,867	148,00	1.419,526	1.419,50
100,1-120	13,106	13,10	120,575	120,55	44,118	44,10	154,414	154,50	1.482,379	1.482,50
120,1-140	14,783	14,80	136,008	136,00	46,033	46,00	161,116	161,00	1.546,714	1.546,50
140,1-160	16,566	16,55	152,406	152,40	48,330	48,30	169,156	169,00	1.623,897	1.624,00
160,1-180	18,243	18,25	167,840	167,85	50,154	50,20	175,538	175,50	1.685,168	1.685,00
180,1-200	20,026	20,05	184,238	184,25	52,245	52,20	182,858	183,00	1.755,433	1.755,50
200,1-220	21,703	21,70	199,671	199,65	54,186	54,20	189,652	189,50	1.820,658	1.820,50
220,1-240	23,486	23,50	216,070	216,05	56,067	56,10	196,234	196,00	1.883,847	1.884,00
240,1-260	25,163	25,15	231,503	231,50	58,236	58,20	203,827	204,00	1.956,740	1.956,50
260,1-280	26,946	26,95	247,901	247,90	60,320	60,30	211,122	211,00	2.026,768	2.027,00
280,1-300	28,728	28,75	264,299	264,30	62,457	62,50	218,599	218,50	2.098,554	2.098,50
300,1-320	30,406	30,40	279,733	279,75	63,972	64,00	223,901	224,00	2.149,449	2.149,50
320,1-340	32,188	32,20	296,131	296,15	66,187	66,20	231,654	231,50	2.223,875	2.224,00
340,1-360	33,866	33,85	311,565	311,55	68,306	68,30	239,072	239,00	2.295,088	2.295,00

Negli eventuali casi di necessità, le tariffe degli spostamenti dei servizi ferroviari con distanze superiori a 360 km si determinano come di seguito:

- a) la tariffa di corsa semplice si calcola incrementando, per ogni scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo del biglietto di corsa semplice della classe di distanza precedente di € 1,75;

- b) **la tariffa dell'abbonamento mensile si calcola incrementando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo dell'abbonamento mensile della classe di distanza precedente di € 7,00;**
- c) la tariffa degli abbonamenti settimanali si calcola dividendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, **il prezzo dell'abbonamento mensile della classe di distanza** km per il coefficiente 3,5 con arrotondamento finale ai 10 centesimi di Euro;
- d) la tariffa degli abbonamenti annuali si calcola moltiplicando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, **il prezzo dell'abbonamento mensile della classe di distanza** per 12 e applicando uno sconto minimo del 20% con arrotondamento finale ai 50 centesimi di Euro;
- e) la tariffa dei multicorsa si calcola moltiplicando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo della corsa semplice della classe di distanza per 10 e applicando uno sconto minimo del 8% con arrotondamento finale ai 5 centesimi di Euro;

Tabella 3 : Intervalli di riferimento delle tariffe dei titoli di viaggio di corsa semplice dei modelli a zone

Zone	Tariffa Minima		Tariffa Massima	
	<i>Valore teorico</i>	Livello tariffario	<i>Valore teorico</i>	Livello tariffario
1	1,271	1,25	1,553	1,55
2	1,699	1,70	2,076	2,10
3	2,126	2,15	2,599	2,60
4	2,554	2,55	3,122	3,10
5	2,982	3,00	3,644	3,65
6	3,410	3,40	4,167	4,15
7	3,837	3,85	4,690	4,70
8	4,265	4,25	5,213	5,20
9	4,693	4,70	5,736	5,75
10	5,121	5,10	6,259	6,25
11	5,549	5,55	6,782	6,80
12	5,976	6,00	7,304	7,30
13	6,404	6,40	7,827	7,85
14	6,832	6,85	8,350	8,35
15	7,260	7,25	8,873	8,85
16	7,687	7,70	9,396	9,40
17	8,115	8,10	9,919	9,90
18	8,543	8,55	10,441	10,45
19	8,971	8,95	10,964	10,95
20	9,399	9,40	11,487	11,50

Tabella 4. Tariffe per i servizi regionali di navigazione pubblica di linea

Tariffe Uniche di Riferimento (TUR)

NORMALI (1)							PREFERENZIALI (3)	
TRATTE	Corsa semplice		Andata/ritorno		Semplice-ridotto (2)		Corsa semplice	
	<i>Valore teorico</i>	Livello tariffario	<i>Valore teorico</i>	Livello tariffario	<i>Valore teorico</i>	Livello tariffario	<i>Valore teorico</i>	Livello tariffario
1	2,18	2,20	3,59	3,60	1,54	1,55	1,15	1,15
2	3,08	3,10	5,25	5,25	2,18	2,20	1,41	1,40
3	4,87	4,85	8,33	8,35	3,46	3,45	2,05	2,05
4	6,66	6,65	11,41	11,40	4,74	4,75	2,69	2,70
ABBONAMENTI A VISTA								
TRATTE	5 giorni		6 giorni		mensile		Giornaliero (4)	
	<i>Valore teorico</i>	Livello tariffario	<i>Valore teorico</i>	Livello tariffario	<i>Valore teorico</i>	Livello tariffario	<i>Valore teorico</i>	Livello tariffario
1	6,97	7,00	7,60	7,60	29,13	29,00	13,30	13,30
2	8,23	8,20	8,90	8,90	34,19	34,00		
3	12,03	12,00	13,90	13,90	50,66	50,50		
4	15,83	15,80	19,00	19,00	67,12	67,00		
TRATTE CON ORIGINE SULZANO E SALE MARASINO E DESTINAZIONE MONTE ISOLA O VICEVERSA, TRATTE INTERNE A MONTISOLA SOLO PER RESIDENTI MONTE ISOLA E POSSESSORI CARTA MONTE ISOLA								
TRATTE	Tessera 10 corse (5) (6)		Mensile 2 corse gg.		Annuale residenti Monte Isola (9)		Annuale con Carta Monte Isola (9)	
	<i>Valore teorico</i>	Livello tariffario	<i>Valore teorico</i>	Livello tariffario	<i>Valore teorico</i>	Livello tariffario	<i>Valore teorico</i>	Livello tariffario
1	4,81	4,80	17,73	17,50	139,31	139,50	234,29	234,50

SERVIZI SPECIALI								
TRATTE	Bagagli e piccoli animali		Cicli, motocicli, grandi bagagli e altri animali accompagnati (6)		Merci		Carta Monte Isola (8)	
	<i>Valore teorico</i>	Livello tariffario	<i>Valore teorico</i>	Livello tariffario	<i>Valore teorico</i>	Livello tariffario	<i>Valore teorico</i>	Livello tariffario
OGNI 2	1,28	1,30	2,56	2,55		(7)	38,44	38,00
Giornaliero			5,99	6,00				

Il regolamento del servizio è fissato dal vettore sulla base delle presenti tabelle e degli usi nautici presenti sugli altri laghi lombardi. In particolare valgono le successive note.

- (1) Le tariffe normali della tabella si riferiscono ai servizi minimi. Il vettore può aumentare il prezzo in caso di servizi speciali e turistici.
- (2) Le tariffe ridotte si applicano alle comitive con almeno 20 componenti e ai ragazzi inferiori ai 12 anni. Il biglietto di andata e ritorno costa il doppio.
- (3) Le tariffe preferenziali di corsa semplice sono solo per i residenti di Monte Isola.
- (4) Il biglietto giornaliero a vista vale il giorno di emissione su tutte le corse di linea e per qualsiasi numero di tratte.
- (5) La tessera 10 corse è utilizzabile solo dai residenti di Monte Isola e turisti con carta Monte Isola per trasporto passeggeri, bagagli, cicli, motocicli, piccoli animali. La tessera va obliterata una volta per ogni passeggero e per ogni altro elemento accompagnato.
- (6) I servizi riguardanti bagagli, cicli, motocicli e animali sono regolati dal vettore sulla base delle condizioni tecniche delle unità di navigazione in servizio. Le tariffe della presente tabella sono semplicemente indicative, il vettore sulla base anche degli usi nautici presenti sui laghi lombardi può integrare e specificare la presente tabella.
- (7) Le tariffe per il trasporto merci sono stabilite dalla direzione d'esercizio sulla base del trasporto realmente effettuato**, degli usi nautici presenti sui laghi lombardi e dei criteri presenti nelle presenti tabelle.
- (8) La Carta Monte Isola è rilasciata dal Comune di Monte Isola ed è valida un anno. Il documento ha validità con riferimento **all'anno solare**. La Carta, oltre ai servizi turistici previsti dal Comune, dà diritto alle riduzioni sui servizi di navigazione sopra specificati.
- (9) I noleggi di motonavi per comitive e servizi speciali sono autorizzati solo se non incidono sul servizio regolare di linea.


Tabella 5. Tariffe dei titoli integrati regionali "Io viaggio"

Io viaggio Ovunque in Lombardia		Io viaggio Ovunque in Provincia	
Giornaliero	15,00	Bergamo	80,00
Bigiornaliero	25,00	Brescia	80,00
Trigiornaliero	30,00	Como	70,00
Settimanale	40,00	Cremona	75,00
Mensile	99,00	Mantova	75,00
Trimestrale	285,00	Milano e Monza	80,00
Annuale	999,00	Pavia	75,00
		Sondrio	70,00
		Varese	70,00
Io viaggio Treno-città			
<p>Da deliberare da parte dei Comuni Capoluogo. La tariffa è ottenuta sommando due componenti: la tariffa TUR mensile dei servizi ferroviari di I e II classe, la seconda è relativa all'abbonamento mensile a vista urbano con sconto del 30%</p>			
Io viaggio in famiglia			
Spostamenti occasionali	Un adulto in possesso di un titolo di viaggio valido trasporta gratuitamente 1 o più ragazzi fino a 14 anni legati da un vincolo di parentela		
Abbonamenti	Da deliberare da parte degli Enti competenti sulla base delle seguenti regole: Sconti sugli abbonamenti mensili ed annuali dei figli fino a 18 anni: - sconto del 20% per il 2° figlio - gratuità dal 3° figlio in avanti		

ALLEGATO C)

PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE della
D.G.R n.°

Indicatori e obiettivi per l'adeguamento ordinario per l'anno 2013



Adeguamento ordinario 2013

La verifica sarà effettuata, nel rispetto delle modalità previste dal regolamento regionale n° 5/2002, a livello regionale da Regione Lombardia sulla base dei dati di monitoraggio forniti dagli Enti competenti.

Indicatori di riferimento per l'adeguamento ordinario per l'anno 2013.

1) **Puntualità**

L'indice è calcolato prendendo l'I5 (percentuale di vetture arrivate in orario entro 5') o l'indice ad esso più prossimo per i servizi su cui questo non viene rilevato.

L'indice unico a livello regionale è ottenuto pesando i vari indicatori sulla base delle vetturekm moltiplicate per il seguente coefficiente: 0,25 per i servizi urbani, 0,75 per i servizi interurbani, 1 per i servizi ferroviari.

a. Periodo di rilevamento: 2012

b. Valore di riferimento: 92,1%.

c. Valore obiettivo: 92,5% e un indice di soddisfazione derivante dalla customer satisfaction regionale superiore od uguale a 6,75,

d. Note:

- 95% calcolato su tutte le vetturekm 2012;
- esclusione delle cause di forza maggiore così come previste dai rispettivi contratti;
- **L'indicatore si considera sostanzialmente invariato** se il valore 2012 si attesta tra il valore di riferimento (compreso) e quello obiettivo (non compreso).
- **Per considerare l'obiettivo raggiunto tutte e 2** le condizioni devono essere verificate

2) **Regolarità**

L'indice è unico per tutti i servizi: corse soppresse (totale+parziale)/totale pesato sulla base delle vetturekm.

a. Periodo di rilevamento: 2012

b. Valore di riferimento: 1,25%.

c. Valore obiettivo: 1,00% e un indice di soddisfazione derivante dalla customer satisfaction regionale superiore od uguale a 6,75,

d. Note:

- 95% calcolato su tutte le vetturekm 2012;
- esclusione delle cause di forza maggiore previste dai rispettivi contratti o, in caso di mancanza, quelle soppresse a causa di sciopero.
- **L'indicatore si considera sostanzialmente invariato se il valore 2012 si attesta tra il valore di riferimento (compreso) e quello obiettivo (non compreso).**
- **Per considerare l'obiettivo raggiunto tutte e 2** le condizioni devono essere verificate

3) **Pulizia**

L'indice è dato dal valore della customer satisfaction regionale.

a. Periodo di rilevamento: 2° semestre 2012/1° semestre 2013.

b. Valore di riferimento: voto pari a 6,10 per la customer regionale,

c. Valore obiettivo: voto superiore od uguale a 6,50 per la customer regionale,

d. Note:

L'indicatore si considera sostanzialmente invariato se il valore si attesta tra il valore di riferimento (compreso) e quello obiettivo (non compreso)

4) Frequenza

L'indice è dato dal valore della customer satisfaction regionale.

- a. Periodo di rilevamento: 2° semestre 2012/1° semestre 2013.
- b. Valore di riferimento: voto pari a 6,75 per la customer regionale,
- c. Valore obiettivo: voto superiore od uguale a 7,00 per la customer regionale.
- d. Note:

L'indicatore si considera sostanzialmente invariato se il valore si attesta tra il valore di riferimento (compreso) e quello obiettivo (non compreso)

5) Velocità commerciale (durata dello spostamento)

L'indice è unico per tutti i servizi e pesato sulla base delle vetturekm.

- a. Periodo di rilevamento: 2012
- b. Valore di riferimento:

Servizi urbani e di area urbana	15,91 km/h
Servizi interurbani	29,97 km/h
Servizi ferroviari	49,5 km/h
- c. Valore obiettivo:

Servizi urbani e di area urbana	16,50 km/h
Servizi interurbani	30,25 km/h
Servizi ferroviari	50,5 Km/h

e un indice di soddisfazione derivante dalla customer satisfaction regionale superiore od uguale a 6,75.
- d. Note:
 - 95% calcolato su tutte le vetturekm prodotte nel 2012 (per i servizi ferroviari si escludono le corse svolte con modalità automobilistica); laddove per una modalità **non si raggiunga la soglia , per quella tipologia l'indicatore si considererà sotto la soglia di riferimento**
 - **Per l'applicazione della decurtazione, il valore di riferimento si considera sostanzialmente invariato se per almeno due tipologie di trasporto su 3 il valore 2012 è pari o superiore al valore di riferimento**
 - **Per considerare l'obiettivo raggiunto tutte e 4 le condizioni devono essere verificate**

6) Età media mezzi/qualità del mezzo di trasporto)

- a. Periodo di rilevamento: 31 dicembre 2012
- b. Valore di riferimento:

rotabili ferroviari	21,46 anni
autobus	7,5 anni
- c. Valore obiettivo: voto superiore od uguale a 6,75 per la customer regionale.

rotabili ferroviari	21 anni
autobus	7 anni
- d. Note:
 - i dati devono fare riferimento al parco mezzi dei bacini che producono almeno il 95% del totale vetturekm prodotte nel 2012.

- **Per l'applicazione della decurtazione**, il valore di riferimento si considera sostanzialmente invariato se per almeno una tipologia di rotabile il valore 2012 è pari o superiore al valore di riferimento
- **Per considerare l'obiettivo raggiunto tutte e 3** le condizioni devono essere verificate

Nel solo caso in cui al 30 giugno 2013 non siano disponibili i dati relativi alla customer satisfaction regionale, i valori obiettivo presi a riferimento risultano i seguenti:

Puntualità: 93,00%

Regolarità: 0,75%

Pulizia: 6,75 e un indice di soddisfatti pari al 65% per le customer satisfaction che prevedono una valutazione in luogo del voto (con un valore di riferimento 6 e un indice di soddisfatti pari al 50%);

Frequenza: 7,25 e un indice di soddisfatti pari al 70% per le customer satisfaction che prevedono una valutazione in luogo del voto (con un valore di riferimento 6,5 e un indice di soddisfatti pari al 60%);

Velocità commerciale si confermano i **valori ad esclusione dell'obiettivo sulla customer satisfaction**.

Età media mezzi: **si confermano i valori ad esclusione dell'obiettivo sulla customer satisfaction**.

Per le customer satisfaction aziendali il valore di riferimento del 95% è riferito alle vetturekm soggette a contratto di servizio (computando però anche i voti di quelle non oggetto di contratto di servizio che venissero forniti).